

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Direttrice del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

trasmessa per email: sibyll.walter@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 27 settembre 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le considerazioni seguenti.

Prendiamo atto che il progetto trae origine dalla revisione dell'art. 451 cpv. 2 CC, non ancora entrata in vigore, relativa all'obbligo di discrezione e informazione a cui è tenuta l'Autorità di protezione. L'Ordinanza in oggetto si prefigge di semplificare e uniformare le prassi adottate dalle diverse Autorità, come pure di migliorare l'accessibilità alle informazioni, senza ledere gli interessi delle persone oggetto di curatela. Essa contempla l'iter per il rilascio di informazioni sull'adozione di misure di protezione degli adulti e gli effetti sull'esercizio dei diritti civili della persona interessata, e intende pertanto chiarire le condizioni e la procedura in tale ambito. Il Governo cantonale condivide in generale la nuova regolamentazione e saluta con favore l'avamprogetto dell'Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti.

• **Ad art. 1 AP Oggetto**

In premessa, per favorire la citazione dell'Ordinanza, si chiede di prevederne l'abbreviazione. Per migliorare la comprensione del suo campo di applicazione, sarebbe inoltre opportuno specificare in modo chiaro che lo scambio di informazioni fra Autorità non è oggetto della stessa.

• **Ad art. 3 AP Forma della domanda**

Lo scrivente Consiglio non condivide la facoltà di presentare la domanda in forma orale o elettronica e ciò in ragione di possibili problemi per la trattazione dell'istanza, sia a livello di tempistiche che di sicurezza. Tali modalità di inoltrare l'istanza non rispettano inoltre il principio del parallelismo delle forme, ritenuto l'obbligo per l'Autorità di protezione di dover rispondere per iscritto. Reputiamo pertanto opportuno prediligere unicamente la forma scritta escludendo le richieste inoltrate per e-mail e oralmente. A tal riguardo facciamo notare che per le richieste telefoniche, l'oralità non permette di controllare l'identità del richiedente. Qualora si volesse comunque prevedere la richiesta orale, riteniamo che essa debba perlomeno essere presentata *ad personam* dinanzi all'Autorità.

• **Ad art. 6 AP Principio**

Lo scrivente Consiglio accoglie la proposta di introduzione della norma, che tuttavia deve imperativamente definire la prassi che l'Autorità deve adottare per le decisioni non ancora divenute esecutive. Ciò al fine di evitare malintesi che potrebbero implicare la responsabilità dell'Ente pubblico per il danno cagionato da quest'ultima. La norma potrebbe rivelarsi problematica e inadeguata per le decisioni che non sono ancora divenute esecutive. Sarebbe opportuno, a nostro parere, definire la prassi anche per questo tipo di situazioni, onde evitare malintesi che potrebbero comportare la responsabilità dell'Autorità di protezione. Osserviamo inoltre che la formulazione adottata è imprecisa e non rispecchia i principi che governano il diritto della protezione degli adulti. Segnaliamo infatti che non è il mandato che limita l'esercizio dei diritti civili, ma il fatto che l'interessato sia - in parte o completamente - incapace di discernimento. Rammentiamo che è l'incapacità di discernimento ad avere per effetto la limitazione dei diritti civili (art. 363 CC).

• **Ad art. 7 AP Informazione sulla propria persona**

La formulazione dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza si rivela poco chiara e di difficile comprensione. Sarebbe auspicabile utilizzare la formulazione presente nel rapporto esplicativo segnatamente che *"l'autorità rilascia un'informazione a chi presenta una domanda conformemente all'art. 4 soltanto se non sussiste alcuna misura di protezione degli adulti o mandato precauzionale efficace"*, e di esplicitare in maniera chiara e puntuale i tre casi che si possono presentare. Per quanto attiene all'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza si segnala che il rifiuto dell'Autorità di protezione di rilasciare le informazioni alla persona oggetto di una misura di protezione e il rinvio al curatore contravviene al diritto di essere sentito e al diritto di accesso agli atti dell'interessato. Tale agire sembra voler sottintendere che tra l'interessato e il curatore sussista un conflitto o delle difficoltà di comunicazione. A nostro parere occorre disporre direttamente l'evasione della richiesta da parte dell'Autorità, prevedendo nel contempo la trasmissione della risposta per conoscenza al curatore. In generale si osserva che potrebbe rivelarsi pertinente aggiungere che l'informazione trasmessa al richiedente debba contenere le indicazioni attualmente previste nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro COPMA del 2012, *"capitolo ulteriori informazioni"*, ovvero:

- l'Autorità di protezione, nell'elaborazione delle istanze d'informazione, non si sofferma sui dati dell'istanza e non esamina la conformità degli stessi con le iscrizioni nel registro degli abitanti. In particolare non verifica se la persona in merito a cui vengono chieste informazioni è iscritta nel registro degli abitanti del Comune indicato;
- l'Autorità di protezione non è inoltre in grado di escludere che un'Autorità di protezione di un'altra sede, competente per la decisione, non abbia precedentemente ordinato un provvedimento secondo il diritto di protezione degli adulti che non è ancora stato trasmesso alle Autorità competenti dell'attuale domicilio dell'interessato;
- l'informazione si limita a indicare eventuali limitazioni della capacità d'agire confermate da un provvedimento del diritto di protezione degli adulti. Non entra nel merito della valutazione della capacità d'agire della persona implicata in relazione al negozio giuridico che intende concludere.

• **Ad art. 8 AP Informazione su terzi**

La comprensione di tale articolo è anch'essa alquanto problematica. Per maggior chiarezza si propone di utilizzare una formulazione più esplicita e diretta, segnatamente quella presente nel Rapporto esplicativo. Dal solo testo della disposizione legale risulta infatti difficile distinguere i quattro casi inglobati dalla norma, inoltre ribadiamo che il rinvio al curatore non risulta giustificato (cfr. ad art. 7 AP Ordinanza). Si fa notare che la formulazione *"non è a conoscenza"* riferita all'Autorità di protezione potrebbe indurre in errore colui che richiede un'informazione.

Se la stessa comunica di non essere a conoscenza di una misura, il terzo richiedente potrebbe infatti pensare che non è stato pronunciato nulla nei confronti dell'interessato; circostanza che potrebbe rivelarsi non veritiera nel caso in cui la misura è stata pronunciata ma non è ancora divenuta esecutiva. Nell'ottica di agevolare la comprensione dell'Ordinanza, auspichiamo che venga adottata una formulazione più limpida e completa.

• **Ad art. 9 AP Forma e obbligo di informazione**

La norma disciplina in maniera troppo puntigliosa la tempistica per il rilascio dell'informazione relativa all'esistenza di misure di protezione. Il termine imperativo di due giorni imposto all'Autorità di protezione per ottemperare la richiesta di informazione è da ritenersi troppo breve in considerazione del lavoro che potrebbe venir richiesto all'Autorità per la trattazione dell'istanza. Si rammenta che le Autorità di protezione sono frequentemente oberate da altre incombenze e non risulta ragionevole né tantomeno giustificato imporre loro un termine specifico per il rilascio di tali informazioni. Riteniamo opportuno che venga concesso maggior agio nell'emanazione della risposta, sia a livello di forma che di tempistiche, pertanto si chiede che venga stabilito un termine adeguato.

• **Ad art. 10 AP Emolumenti**

Si ritiene che l'emolumento di 10 franchi più le spese di porto risulti alquanto esiguo in rapporto al genere di attività che deve compiere l'Autorità di protezione per poter rilasciare tali informazioni. Mal si comprende in ogni caso il motivo per il quale si voglia imporre un emolumento a livello federale per la trattazione di questo tipo di attività. Considerata la competenza del Cantone nell'ambito dell'organizzazione di tali Autorità, il prelievo di tasse o spese deve essere regolamentato a livello cantonale. La norma deve quindi lasciare ai Cantoni il margine di manovra per determinare l'ammontare dell'emolumento da riscuotere per questo tipo di incombenza.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Codari

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.